

Sezione II. — Il pilota e lo Stato.

228. - *Il pilota quale pubblico ufficiale.* — L'art. 12, II comma, del regol. sul pilot. del 31 marzo 1895 disponeva: « I piloti, quando siano di servizio, ...agli effetti penali e della polizia marittima, si considerano rivestiti di pubbliche funzioni, e devono loro rispetto le persone imbarcate sulle navi nazionali e straniere da essi pilotate » (1177).

Fra i regolamenti generali successivi, in quello del 1914 non si riscontrava alcuna espressa investizione di pubbliche funzioni e si riscontrava invece in quello del 1923, il cui art. 11, ultimo comma, considerava i piloti in servizio *pubblici ufficiali*.

Il regolamento vigente non è in ciò diverso dal precedente. Esso recita, infatti, all'art. 2: « I piloti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali, dipendono direttamente da comandanti e dagli ufficiali di porto e sono tenuti a coadiuvarli, ogni qualvolta ne siano richiesti, per quanto riguarda il servizio tecnico del porto ». Ed è, appunto, principalmente in base a tale qualifica, che i piloti sono iscritti nell'Associazione del pubblico impiego.

Il Brunetti (1178) taccia, senz'altro, il regolamento d'incostituzionalità, per essere andato oltre il pensiero della legge, la quale comunque non indica il pilota come pubblico ufficiale, e giudica tale qualifica inesatta, sia essa permanente o limitata alla durata del servizio, poichè l'attività del pilota non è di diritto pubblico, ma d'interesse pubblico, informata a scopi di lucro e priva di poteri coercitivi, non possedendo egli a bordo « alcuna di quelle prerogative di autorità e di disciplina che giustificano consimile veste nel capitano o nel padrone » (1179).

---

(1177) Il 1° comma dello stesso articolo li teneva però, nell'esercizio delle loro funzioni, direttamente subordinati ai capitani ed agli ufficiali di porto e li obbligava ad esser rispettosi verso i capitani marittimi, tanto nazionali quanto esteri.

(1178) BRUNETTI, *op. cit.*, II, pag. 351-352.

(1179) Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, 2ª ed., V., n. 1360, p. 49;